

ATTO N. 1853/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Relatore di maggioranza Presidente Edoardo Gobbini

Relatore di minoranza Consigliere Pietro Laffranco

Relazioni svolte ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del Regolamento interno


SUL

DISEGNO DI LEGGE

“Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre
catarrale degli ovini (blue-tongue)”.

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 23.10.2003


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 30.10.2003



COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 23 ottobre u.s. ha esaminato l'atto n. 1853 ed ha espresso parere favorevole a maggioranza.

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale si comunica che le relazioni saranno svolte, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del Regolamento interno del Consiglio regionale, per la maggioranza dal Presidente Gobbini e per la minoranza dal Consigliere Laffranco.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 661 del 21.05.2003, concernente: “Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 5.09.2003 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente l’8.09.2003 (ATTO N. 1853);

VISTO il parere favorevole espresso in sede consultiva dalla I Commissione Consiliare Permanente in data 13.10.2003,

VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate ai sensi del comma 7 dell’art. 20, per la maggioranza dal Presidente Edoardo Gobbin e per la minoranza dal Consigliere Pietro Laffranco (ATTO N. 1853/BIS);

VISTA la Direttiva CEE 2000/75/CE;


VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo
nonché con votazione finale sull’intera legge
che ha registrato ___ voti favorevoli, ___
contrari e ___ astenuti espressi nei modi di
legge dai ___ Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)” composta di n. 7 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1
(Oggetto e Finalità)

1. La Presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino, e bufalino, al fine di indennizzare gli eventuali danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito del piano vaccinale previsto dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 11 maggio 2001, concernente "Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue)" e successive modifiche ed integrazioni, come recepita con Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 Marzo 2003, n. 71.

Art. 2
(Interventi)

1. Gli interventi disposti dalla presente legge consistono in un indennizzo a parziale risarcimento del danno subito dagli allevatori in conseguenza della vaccinazione di cui all'art. 1, comma 1:

- a) per gli aborti;
- b) per la morte dei capi.

2. La concessione degli indennizzi previsti nel presente articolo è in ogni caso effettuata nel limite delle previsioni annuali di bilancio.


**TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE**

Art. 1

IDEM

Art. 2

IDEM



Art. 3
(Beneficiari)

1. Hanno diritto all'indennizzo di cui all'art.2, comma 1, lettera a) le aziende agricole con allevamento zootecnico, ovino, caprino, bovino e bufalino, ove si verificano aborti di fattrici entro venti giorni dalla data di vaccinazione, accertati tramite conforme diagnosi differenziale dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale.

2. Hanno diritto all'indennizzo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) le aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino, e bufalino ove si verifichi la morte dei capi sottoposti a vaccinazione, come certificato dal veterinario che ha eseguito l'intervento o dal servizio veterinario della competente azienda Asl.

Art. 4
(Misura degli aiuti)

1. In caso di aborto dell'animale conseguente a vaccinazione spetta un indennizzo, fino al novanta per cento del valore di mercato, per categoria e tipologia di animale abortito, vitello, agnello, capretto, e bufalo, rilevato dai bollettini pubblicati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).


2. In caso di morte del bestiame conseguente alla vaccinazione spetta un indennizzo, fino al novanta per cento del valore di mercato, per categoria e tipologia del capo di bestiame morto, rilevato dai bollettini pubblicati dall'ISMEA.

Art. 3

IDEM

Art. 4

IDEM



Art. 5

(Modalità di erogazione degli indennizzi)

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l'attuazione della presente legge con particolare riferimento alle procedure e alle modalità per l'erogazione degli indennizzi.

Art. 5

IDEM

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di euro 30.000,00, da imputarsi alla unità previsionale di base 07.1.010 del bilancio regionale di previsione denominata "Interventi in zootecnia".


Art. 6

IDEM

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa prevista per la legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella tabella D della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, alla unità previsionale di base 07.2.006 denominata "Interventi vari relativi a contributi in conto interesse" (Cap. 7661/2400).

3. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.



Art. 7
(Efficacia)

1. Alla presente legge è data attuazione dal giorno successivo alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, dell'avviso di esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea.

Art. 7

IDEM